

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-524 del 30/01/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558 DEL 23/05/2018 (AGGIORNATA CON D.D. N. 2401 DEL 12/05/2022) - DITTA BIFFI ITALIA S.R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), STRADA BIFFI N. 165
Proposta	n. PDET-AMB-2024-545 del 30/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2558 DEL 23/05/2018 (AGGIORNATA CON D.D. N. 2401 DEL 12/05/2022) - DITTA BIFFI ITALIA S.R.L.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), STRADA BIFFI N. 165

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti +non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 23/05/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con Provvedimento conclusivo prot. n. 20501 del 2/07/2018, per l'attività di "produzione attuatori e relativi sistemi di controllo" svolta dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. (C.F. 01018580330) nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), Strada Biffi n. 165, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con prot. n. 137573 del 5/09/2019 si è preso atto della comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. in data 7/8/2019 (acquisita al prot. Arpa n. 124306), relativa allo spostamento dell'emissione E32 nell'ambito dello stesso stabilimento;

- con Determinazione Arpae n. 2401 del 12/05/2022 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 18176 del 20/05/2022), è stata aggiornata, per la matrice "emissioni in atmosfera", l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 2558 del 23/05/2018;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. (C.F. 01018580330) in data 28/11/2023 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 202311;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 211500 del 13/12/2023, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 8 del 30/01/2024 Sinadoc 40954/2023), risulta che:

- i. la ditta comunica che ci sarà il passaggio da un ciclo di fosfosgrassaggio, costituito da 4 vasche (di cui: prima vasca con bagno alcalino sgrassante (E6 con E5 come G.T.); seconda vasca risciacquo (E43); terza vasca bagno acido sgrassante (E8 con G.T. E7) e antiossidante; quarta vasca risciacquo (E9), asciugatura (G.T. emissione E10)), ad un ciclo di sgrassaggio costituito da 3 vasche, di cui: la prima vasca è un bagno alcalino con prodotto sgrassante diverso da quello precedentemente utilizzato (convergente in E43 con E5 come GT, e sostituzione del GT esistente con altro nuovo di potenza termica di 150 kW), ma sempre a base acquosa; seconda vasca risciacquo con acqua (gli effluenti aspirati confluiranno nella E43); terza vasca risciacquo con acqua (verrà mantenuta la E9 ma sarà spostata più vicino al resto delle vasche), asciugatura (verrà mantenuta la E10 ma verrà spostata più vicino al resto delle vasche);
- ii. sarà eliminata la fosfatazione, con la **soppressione delle emissioni E6, E7 ed E8**;
- iii. il numero di emissioni connesso al processo si ridurrà a 4: E5 GT lavaggio chimico, E43 lavaggio chimico e risciacqui, E9 lavaggio ed E10 GT asciugatura;
- iv. sarà modificata la collocazione della cabina liquidi penetranti E28; ciò comporterà **l'eliminazione del punto di emissione E44** (già oggetto di comunicazione di sospensione), che attualmente si trova dove verrà spostata la cabina E28;
- v. sarà **eliminata l'emissione E46**, in quanto il processo produzione schiume PU per imballaggio attuatori, che la generava, non viene più effettuato;

Considerato inoltre che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 29/01/2024, prot. n. 17438, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;
- il Comune di Fiorenzuola d'Arda, con nota prot. n. 45557 del 22/12/2023 (acquisita al prot. Arpae n. 218539), ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale avanzata dalla ditta BIFFI ITALIA S.R.L.;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2558 del 23/05/2018 (aggiornata con D.D. n. 2401 del 12/05/2022), e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 20501 del 2/07/2018, alla ditta BIFFI ITALIA S.R.L. (C.F. 01018580330), avente sede legale in Fiorenzuola d'Arda, Strada Biffi n. 165, per l'attività di

“produzione attuatori e relativi sistemi di controllo” svolta nello stabilimento sito in comune di Fiorenzuola d’Arda, Strada Biffi n. 165, modificando il punto 2) del dispositivo come di seguito indicato:

- i. **eliminando** i limiti ed i riferimenti alle emissioni E6, E7, E8, E44 ed E46;
- ii. **sostituendo** i limiti di emissione di E5 ed E43 con i seguenti:

EMISSIONE N. E5 LAVAGGIO PEZZI – G.T. A METANO – P=150 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12,5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E43 LAVAGGIO PEZZI - SGRASSAGGIO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	12,5 M

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

- iii. **sostituendo** la prescrizione di cui alla lettera o) con la seguente:

“o) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per E1, E2, E3, E4, E13, E14, E16, E19, E24, E25, E26, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E39, E40, E42, E43, E47, E48, E49 ed E50 ed almeno semestrale per E41 ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;”

- iv. **integrando** le prescrizioni con le seguenti:

“ad) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza e al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

ae) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;

af) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

ag) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E43, nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

ah) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione delle **sostanze alcaline** deve essere utilizzato il seguente metodo: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;”

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 2558 del 23/05/2018 (aggiornata con D.D. n. 2401 del 12/05/2022) (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d’Arda prot. n. 20501 del 2/07/2018, aggiornato con Provvedimento conclusivo del SUAP prot. n. 18176 del 20/05/2022) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d’Arda per l’aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all’Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo

abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 20501 del 2/07/2018;

- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.